

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3536

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

*Presentata l'8 aprile 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi anni molti hanno potuto constatare l'inefficienza dell'organizzazione relativamente alle attività trasfusionali concernenti il sangue umano ed alla produzione di plasmaderivati.

L'eccessiva burocratizzazione delle procedure impedisce di fatto che, in caso di comprovata necessità ed urgenza, due o più aziende unità sanitarie locali possano collaborare tra loro, consen-

tendo trasferimenti compensativi di eventuali eccedenze di sangue e plasmaderivati.

Lo scopo della seguente proposta di legge è proprio quello di poter consentire una più fattiva collaborazione, in presenza anche di situazioni di emergenza che, a parte l'imprevedibilità, soprattutto non sono in conformità con quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge n. 107 del 1990.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le parole: « sulla base delle proposte formulate in materia dalla Commissione di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « anche sulla base delle proposte formulate annualmente in materia dalla Commissione di cui all'articolo 12 ».

2. All'articolo 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è aggiunto, in fine il seguente comma:

« *5-bis.* In caso di necessità ed urgenza comprovate e comunicate anche per via telefonica o con qualsiasi altro mezzo di trasmissione telematica, il centro regionale di coordinamento, in deroga al progetto di cui al comma 4, consente alla singola struttura trasfusionale di svolgere un'attività compensativa nei confronti di altre, purché site nel territorio italiano ».

3. All'articolo 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 5, la Commissione nazionale consente alle strutture regionali di operare secondo quanto previsto dal comma *5-bis* dell'articolo 11 ».

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.